



COMUNE DI VARALLO POMBIA
VIA SIMONETTA 3 – 28040
AREA POLIZIA LOCALE
Te. 0321-957519 Fax. 0321-95182

ORDINANZA N. 07/2014

OGGETTO: Ordinanza di divieto di sosta finalizzata al campeggio e al pernottamento su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Varallo Pombia non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di aree pubbliche attrezzate ed appositamente destinate per ospitare la sosta finalizzata al campeggio o pernottamento mediante caravan autocaravan, camper, roulotte o altri veicoli comunque denominati e attrezzati a scopo abitativi o di dimora;

CONSIDERATO che la sosta con caravan, roulotte, camper, autocaravan e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree igienico sanitarie, ma anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la eventuale presenza di strutture inadeguate e incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie;

ATTESO che la mancanza di aree pubbliche attrezzate per il campeggio o il pernottamento costituisce pregiudizio al permanere delle condizioni igienico-sanitarie di legge ed, in particolare, per l'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, per l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, per l'impossibilità ancora di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di animali o insetti portatori di malattie, ecc. con conseguenze e pericoli igienico sanitari non solo per chi sosta impropriamente, ma che per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze;

DA ATTO che ad oggi non sono possibili soluzioni alternative, né sono attuabili azioni che nell'immediato consentano il superamento della situazione pregiudizievole sopra descritta;

CONSIDERATO ancora che per le suindicate ragioni di natura igienico sanitaria non può essere consentita neppure la sosta giornaliera, dalle ore 0,00 alle 24,00 di ogni giorno, per il pernottamento o campeggio o attività similari nelle aree del territorio comunale destinate specificatamente a parcheggio;

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di tutelare la pubblica salute di vietare dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, qualsiasi forma di sosta su aree pubbliche, anche temporanea, finalizzata al campeggio o pernottamento, mediante l'utilizzo di caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o per il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende o similari;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5° del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 6,7 da 35 a 45 (Titolo II Cpo II voce "Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale) 157, 185 e da 194 a 209 (Titolo IV, Capo I, Sezione I, voce "Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative, pecuniarie ed applicazioni di queste ultime") del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 /recante il Nuovo Codice della Strada);

- gli artt. 74 e 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, nr. 495;
- il R.D. 1265/1934, T.U.LL.SS. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24/11/1981 nr. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

1. **In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune di Varallo Pombia è vietata permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, nelle more del perdurare dell'attuale situazione di fatto, la sosta di qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio o al pernottamento ed effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili.**
2. **il divieto di cui al punto 1 non si applica alle caravan ed autocaravan, camper, roulotte e veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, limitatamente al periodo di permanenza nel territorio comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni autorizzate, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.**
3. **La Forza Pubblica è incaricata:**
 - a) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
 - b) di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, alla rimozione di eventuali veicoli, automezzi comunque attrezzati in violazione dell'ordinanza;
4. La presente ordinanza viene portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo pretorio elettronico del Comune ed inviata in copia alla Prefettura di Novara, ai componenti organi della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
5. L'ufficio tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica, d'intesa con l'ufficio di Polizia Locale.
6. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 comma 14, e 7, commi 14 e 15 del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 (recante il Nuovo Codice della Strada) chiunque violi i divieti di cui alla presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non comporti una sanzione più grave, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui al medesimo art.7; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. La violazione della suddetta ordinanza potrà comportare altresì, come sanzione accessoria, il sequestro del veicolo utilizzato per l'infrazione del divieto di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981.
7. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 203 e segg. Del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 (recante il Nuovo Codice della strada) il trasgressore alle disposizioni di cui alla presente ordinanza (o gli altri soggetti indicati nell'art. 196) nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai sensi dell'art. 22, commi 1° e 2° della legge 24/11/1981, n. 689, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- Ricorso, in relazione alla natura dei segnali opposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37, 7° comma del D. Lgs. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. n° 495/92.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale e all' Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore al momento dell'istallazione della prescritta segnaletica verticale.

Dalla residenza municipale, 01/03/2014




IL SINDACO
PILONE ALBERTO

